

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

44° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(3186) Misure in materia di pesca e di acquacoltura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 3, 4 e passim
BARRILE ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ), relatore alla Commissione . . . . .	2
BEDIN ( <i>PPI</i> ) . . . . .	10
BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole . . . . .	2, 3
BUCCI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	9
CAZZARO ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	2, 3, 4
COLLA ( <i>Lega Nord-per la Padania indep.</i> ) . . . . .	2, 4
CUSIMANO ( <i>AN</i> ) . . . . .	9
GERMANÀ ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	3, 10
LAURIA BALDASSARE ( <i>Rin. Ital. e Indip.</i> ) . . . . .	9
PIATTI ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	10

*I lavori hanno inizio alle ore 14,40.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3186) *Misure in materia di pesca e di acquacoltura***, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3186, sospesa nella seduta di ieri.

Preliminarmente ricordo che è pervenuto un parere non ostativo della 1<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge e che non è pervenuto nei termini regolamentari prescritti il parere della 2<sup>a</sup> Commissione. Quanto al parere della 5<sup>a</sup> Commissione (alla quale la 9<sup>a</sup> Commissione aveva chiesto un riesame), informo che è pervenuto, a parziale rettifica del precedente parere, un parere di nulla osta anche sull'articolo 3, nel presupposto che la formulazione del comma 1 sia idonea a contenere l'onere nel limite delle risorse individuate.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri sono stati presentati due ordini del giorno (il n. 1, a firma del senatore Cazzaro, e il n. 2, a firma dei senatori Bianco e Antolini), con riferimento ai quali il relatore ha avanzato una seconda proposta di riformulazione del dispositivo, in ordine alla quale è necessario acquisire l'orientamento dei presentatori degli ordini del giorno e del rappresentante del Governo.

CAZZARO. Accetto la seconda riformulazione proposta dal relatore nella seduta di ieri relativamente al dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, da me presentato.

COLLA. Aggiungendo la mia firma all'ordine del giorno n. 2, vorrei precisare ai colleghi che ritengo preferibile la formulazione originariamente proposta per tale ordine del giorno.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Innanzi tutto, informo che il Ministero per le politiche agricole si è attivato e ha previsto una specifica iniziativa per il 21 maggio, che vedrà la presenza del Ministro dell'agricoltura, volta a favorire l'applicazione della procedura sperimentale che ha il consenso dei due consorzi.

Per quanto concerne i due ordini del giorno in esame, che affrontano la stessa tematica anche se con dispositivi diversamente articolati, esprimo parere favorevole.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Dichiaro la mia disponibilità ad accogliere i due ordini del giorno in esame

ma, relativamente all'ordine del giorno n. 1, come riformulato nel dispositivo dal senatore Cazzaro su suggerimento del relatore, invito il presentatore a sopprimere, dopo le parole: «dal comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento in esame», le parole: «senza danneggiare alcun compartimento».

CAZZARO. Accolgo anche questa modifica, dal momento che lo spirito del disegno di legge è chiaro. Vorrei solo segnalare alla Commissione e al Sottosegretario che quanto previsto dal dispositivo dell'ordine del giorno corrisponde perfettamente alle intenzioni del Governo per quanto riguarda le proposte che porterà alla Conferenza dei servizi del 21 maggio prossimo. Comunque, pur non comprendendo la necessità di ulteriori precisazioni, accolgo la proposta.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. A questo punto accolgo entrambi gli ordini del giorno, il n. 1, come da ultimo riformulato e il n. 2 nel testo originale.

GERMANÀ. I due ordini del giorno sono condivisibili; però mi chiedo dov'è stato il Governo in questi ultimi due anni, dal momento che il problema esiste da tempo. Cosa ha fatto negli ultimi due anni il Ministro dell'ambiente, il quale, quando era all'opposizione, ossia quattro anni fa all'epoca del Governo Dini, riteneva che si potessero risolvere anche i problemi della pesca, che sono strettamente collegati all'ambiente?

Non possiamo prendere in giro i pescatori di vongole con un ordine del giorno. Avremmo dovuto, anzi voi avreste dovuto individuare i motivi del contrasto tra i pescatori di Chioggia e quelli di Venezia e quindi cercare di ricomporlo.

In questo caso dobbiamo immaginare una copertura lunga 141 chilometri: 81 chilometri per Venezia e altri 60 per Chioggia: chiaramente se la si tira da un lato si scopre l'altro.

Ha ragione il Sottosegretario ad eliminare le parole: «senza danneggiare alcun compartimento», perchè materialmente non è possibile non danneggiare l'uno o l'altro. Madre natura ha fatto sì - con una diversa granulometria della sabbia - che Venezia possa realizzare una maggiore produzione di vongole nel suo mare.

Il Governo però è responsabile perchè non ha voluto verificare le cause dei problemi; per quattro anni è stato assente e oggi non è più possibile rinviare una soluzione.

Concludendo, dichiaro di accettare l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Bianco e Antolini, che fanno parte dell'opposizione e che non hanno potere di Governo, ma di non condividere quanto viene proposto dalla maggioranza, la quale avrebbe dovuto verificare prima la situazione, e pertanto non voterò l'ordine del giorno n. 1, presentato da un Gruppo parlamentare con responsabilità di Governo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

CAZZARO. No, Signor Presidente.

COLLA. Neanch'io, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo ha dichiarato di accogliere i due ordini del giorno e non insistendo i presentatori per la votazione, non procederemo alla loro votazione. Ricordo che in sede di discussione generale tutti i Gruppi si erano pronunciati a favore dell'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale.

2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, quarto comma, numero 9), le parole: «prodotti del mare» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre»;

b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) è inserito il seguente:

«11-bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca»;

c) all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo le parole: «con mezzi propri» sono aggiunte le seguenti: «o da loro stesse armati»;

d) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilità, dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19.»;

e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale.»;

f) all'articolo 23, primo comma, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) un rappresentante degli acquacoltori.»;

g) l'articolo 27-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis. - (Iniziativa di pesca-turismo). - 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato a scopo turistico-ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalità fissate con decreto

del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

*h)* all'articolo 27-*ter*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonchè di zone di mare territoriale ancorchè richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonchè di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese.»;

*i)* all'articolo 27-*ter*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1° gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo».

3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera *b)*, sono posti a carico delle risorse già stanziare per il funzionamento del Comitato medesimo.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere *h)* ed *i)* del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

5. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102».

6. Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole è autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il

1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

8. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalità di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformità con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le Associazioni nazionali professionali della pesca.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Per l'attuazione del piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

3. Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, per le finalità ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, già disposte con provvedimento dell'autorità amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.

4. Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero,

rideterminato in applicazione della presente legge, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

6. Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

7. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

8. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge, a carico del Fondo di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. È istituita, per il solo anno 1998 e nel limite massimo di spesa di lire 50.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministro per le politiche agricole in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale e in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. L'articolo 172-*bis* del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 172-*bis*. - (*Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco*)  
- 1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:

a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;



b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.

4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite *telefax*, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.

5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BUCCI. Signor Presidente, colleghi, intervengo per una dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. Preannuncio la mia astensione, perchè questo disegno di legge non costituisce altro se non la conferma della mancanza di una seria politica di programmazione in un settore così delicato come quello della pesca. Praticamente si propongono solo provvedimenti di breve respiro per un settore che è vicino al collasso. Inoltre, è stato sottolineato anche da tutti gli intervenuti, voglio rimarcare l'insufficienza dei fondi stanziati (50 miliardi, ossia meno di un terzo di quanto previsto per il 1997) per un settore che avrebbe bisogno di grandi interventi per essere ristrutturato e reso idoneo a contrastare la concorrenza sempre più agguerrita delle flottiglie straniere.

La gravità della situazione, a mio avviso, è resa ancor più evidente dalla richiesta di alcune associazioni del settore che, pur consapevoli dell'inadeguatezza delle misure previste nel disegno di legge, ne chiedono l'immediata approvazione, così da far fronte a immediate e importanti esigenze dell'economia ittica. A mio avviso, con questo disegno di legge non risolviamo i problemi, pertanto non mi sento di approvarlo e confermo il mio voto di astensione.

CUSIMANO. Signor Presidente, ribadisco l'orientamento favorevole sul provvedimento, richiamandomi alle considerazioni e alle osservazioni già svolte nel mio intervento in discussione generale.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole su questo disegno di legge che reca misure utili per affrontare i problemi del settore della pesca.

BEDIN. Signor Presidente, intervengo per confermare il voto favorevole del Partito Popolare Italiano al disegno di legge in esame.

GERMANÀ. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. Vorrei però osservare, a proposito di quanto detto dal collega Bucci, che i fondi disponibili per il prossimo anno non saranno un terzo di quelli disponibili per l'anno in corso. In realtà, la situazione non è così «rosea», perchè si avrà una diminuzione del 60 per cento, visto che sono state aggiunte le isole che dispongono di una grande marineria.

Non sono d'accordo, inoltre, con quanto detto dal collega Lauria; con questo provvedimento non si risolverà alcun problema del settore. Per esempio, si dice ai pescatori che si sono adottate delle misure a loro favore e che si è cercato di agevolare agli armatori affinché adeguino le barche alle norme di sicurezza. Nella realtà credo che anche questa sia una presa in giro, considerato che i 15 miliardi stanziati a questo scopo consentiranno al massimo che si possa cambiare qualche filo o qualche lampadina. Quindi, non si adegua nulla e non si risolve alcun problema, si dà al massimo una boccata d'ossigeno a una persona che sta per morire.

Concludo dichiarando che siamo costretti a votare favorevolmente per i motivi già indicati ieri nell'intervento svolto in discussione generale.

PIATTI. Signor Presidente, voterò a favore del disegno di legge per le ragioni indicate dal senatore Barrile, il quale non ha nascosto che si tratta di un provvedimento di transizione. Credo che i colleghi della Commissione agricoltura sappiano benissimo che una delle grandi questioni che affrontiamo non soltanto in questo settore (pensiamo a quello del latte, a quello dell'ortofrutta, a quello delle olive e alla vicenda siciliana) è quella del raccordo tra emergenza e prospettiva, e non credo che fare in avanti serva a qualcuno. Per governare e per dare vita ad un disegno riformatore è importante saper legare le emergenze, senza eluderle. Come è stato ricordato, questa è anche la posizione delle associazioni della pesca, che hanno caldeggiato l'approvazione del provvedimento. Occorre però poi raccordarsi immediatamente alla prospettiva di riforma che il relatore e tutti i senatori intervenuti hanno auspicato e che è stata ricordata dallo stesso Sottosegretario.

Per quanto riguarda la vicenda più spinosa, quella di Chioggia-Venezia, non capisco i rilievi del senatore Germanà perchè mi sembra che la si stia risolvendo, come ricordato anche dal relatore, proprio per l'impegno del Governo. Vorrei anche far notare che nessuno assume semplicemente e supinamente le posizioni del Governo e che sollecitare e indicare soluzioni è compito di ciascun Gruppo. Nell'ambito poi della sperimentazione prevista dal disegno di legge si tratta di mettere in moto processi che non danneggino alcun compartimento.

Comunque, mi sembra che le soluzioni previste dal Governo ed il suo impegno (ci sarà anche una riunione) ci permettano di stare tranquilli. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT. GIANCARLO STAFFA

